

DELIBERAZIONE 18 GENNAIO 2018

14/2018/R/EEL

**RECUPERO DI SOVRACOMPENSAZIONI PER IL PERIODO DAL 2011 AL 2014, IN
RELAZIONE AGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA, AI SENSI DEL PUNTO (67) DELLA
DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA C(2017) 3406**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1003^a riunione del 18 gennaio 2018

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto legge 83/12);
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, 5 aprile 2013, adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legge 83/12 (di seguito: decreto 5 aprile 2013);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", con particolare riguardo ai commi da 527 a 530 dell'articolo 1;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 24 ottobre 2013, 467/2013/R/eel, e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2016, 677/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 677/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 6 luglio 2017, 507/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 507/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 4 gennaio 2018, 1/2018/A;
- la comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014, recante "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020" (di seguito: Linee guida europee), entrata in vigore dal 1 luglio 2014;
- la decisione della Commissione europea del 23 maggio 2017, C(2017) 3406 *final*, in relazione al caso *State Aid SA.38635 (2014/NN) - Italy - Reductions of the renewable and cogeneration surcharge for electro-intensive users in Italy* (di seguito: decisione C(2017) 3406), pubblicata sul sito internet della Commissione europea, Direzione generale concorrenza, in data 15 giugno 2017 (di seguito: decisione della Commissione europea C(2017) 3406);

- la richiesta di informazione del 24 agosto 2017 della Commissione europea – DG Concorrenza alle autorità italiane in merito all'esecuzione degli impegni presi in merito al piano di adeguamento (di seguito: richiesta del 24 agosto 2017);
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) dell'11 dicembre 2017, prot. 16273 (prot. Autorità 40388 del: 12 dicembre 2017) (di seguito: comunicazione del 12 dicembre 2017).

CONSIDERATO CHE:

- con la decisione C(2017) 3406, la Commissione europea ha approvato il Piano di adeguamento presentato dal Governo in conformità a quanto previsto dal paragrafo 199 delle Linee guida europee;
- in particolare, ai sensi del punto (67) della decisione C(2017) 3406, le imprese a forte consumo di energia elettrica che negli anni dal 2011 in poi non hanno garantito la corresponsione del contributo minimo agli oneri per le fonti rinnovabili e la cogenerazione (di seguito: imprese in condizione di sovracompensazione) dovranno essere soggette al recupero delle somme eventualmente non versate (anche tramite la riduzione delle agevolazioni non ancora erogate), in modo da ottemperare pagamento al contributo minimo previsto dal Piano di adeguamento per ciascun anno;
- con la deliberazione 507/2017/R/eel, in seguito alla decisione della Commissione europea C(2017) 3406, sono state impartite disposizioni alla Cassa in materia di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, con riferimento all'anno 2015 e alla regolazione definitiva delle partite di competenza 2013 e 2014, con l'eccezione delle imprese che risultano in condizione di sovracompensazione; e in particolare sono state disposte istruttorie per l'accertamento delle sovracompensazioni in primo luogo per il periodo dal 2011 al 2014, e successivamente per l'anno 2015;
- per le imprese a forte consumo di energia elettrica che, a seguito di istruttoria compiuta dalla Cassa, risultino in condizioni di sovracompensazione, l'articolo 4, comma 5, della deliberazione 507/2017/R/eel prevede che con successivo provvedimento dell'Autorità saranno stabilite le modalità del recupero delle somme corrispondenti alla sovracompensazione;
- con la comunicazione del 12 dicembre 2017, la Cassa ha comunicato di aver concluso le istruttorie per la verifica delle eventuali sovracompensazioni relative agli anni dal 2011 al 2014, assicurando la necessaria partecipazione al procedimento delle imprese interessate;
- con la comunicazione del 12 dicembre 2017, la Cassa ha comunicato che solo una delle istruttorie compiute ha condotto ad accertare una sovracompensazione per il periodo dal 2011 al 2014, da restituire con le modalità che l'Autorità deve definire ai sensi del citato articolo 4, comma 5, della deliberazione della deliberazione 507/2017/R/eel; e che l'impresa per la quale è stata accertata tale sovracompensazione (il cui nominativo e il relativo importo da restituire è riportato nell'Allegato A) vanta un credito nei confronti della Cassa, a titolo di agevolazione

2014, superiore alla sovracompensazione accertata, per cui è possibile procedere al recupero tramite compensazione delle partite economiche pendenti;

- la Cassa ha inoltre precisato che la regolazione di ciascun importo spettante avverrà tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4 della deliberazione 677/2016/R/eel;
- sono in corso le istruttorie relative alle eventuali sovracompensazioni relative all'anno 2015, previste dalla deliberazione 507/2016/R/eel;
- per gli anni 2015, 2016 e 2017 l'aumento progressivo della percentuale di adeguamento, di cui al punto (66) della decisione C(2017) 3406, potrebbe comportare, in astratto, anche valori di sovracompensazione che eccedono il credito delle imprese a forte consumo di energia in relazione all'agevolazione dovuta per ciascun anno.

RITENUTO NECESSARIO:

- assumere le disposizioni necessarie ad assicurare il recupero delle somme corrispondenti alla sovracompensazione accertata per il periodo dal 2011 e 2014;
- dare disposizioni alla Cassa affinché tale recupero avvenga tramite compensazione delle partite economiche pendenti per l'impresa a forte consumo di energia elettrica di cui è stata accertata la sovracompensazione per il periodo dal 2011 al 2014;
- rinviare a successivo provvedimento, a valle di una specifica relazione della Cassa, la definizione delle modalità per il recupero delle eventuali sovracompensazioni per gli anni 2015, 2016 e 2017, conformemente al punto (67) della decisione C(2017) 3406, tenendo conto degli effetti dell'aumento progressivo della percentuale di adeguamento, di cui al punto (66) della suddetta decisione

DELIBERA

1. di disporre che la Cassa provveda al recupero della sovracompensazione accertata, per il periodo dal 2011 al 2014, per l'impresa di cui all'Allegato A, tramite decurtazione dell'ammontare corrispondente alla sovracompensazione accertata per tale periodo, e che la medesima proceda di conseguenza alla regolazione della partita economica relativa alla agevolazione residua per l'anno 2014;
2. di richiedere alla Cassa di predisporre una relazione a conclusione delle istruttorie relative al 2015, e una proposta per un successivo provvedimento di definizione delle modalità di recupero delle eventuali sovracompensazioni per gli anni 2015, 2016 e 2017, tenendo conto degli effetti del progressivo aumento della percentuale di adeguamento di cui al punto (66) della decisione C(2017) 3406;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, nonché Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle entrate, all'Agenzia delle dogane, al Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza;

4. di notificare il presente provvedimento all'impresa a forte consumo di energia elettrica di cui all'Allegato A, fissando un termine di 30 giorni dalla notifica per presentare eventuali motivi di riservatezza in opposizione alla pubblicazione del medesimo allegato;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell' Autorità www.autorita.energia.it; la pubblicazione dell'Allegato A è differita alla valutazione di eventuali osservazioni di riservatezza che potranno essere opposte dall'impresa ai sensi del punto precedente.

18 gennaio 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni